



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 567 SEDUTA DEL 04/06/2018

OGGETTO: Predisposizione delle linee guida regionali in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere ex art. 31 comma 4 della L.R. 25 novembre 2016 n.14 e ex articolo 4 del Protocollo unico regionale per la realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere. Indirizzi generali.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Assente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 9 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Predisposizione delle linee guida regionali in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere ex art. 31 comma 4 della L.R. 25 novembre 2016 n.14 e ex articolo 4 del Protocollo unico regionale per la realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere. Indirizzi generali.”** e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dallo Stato italiano con legge n. 77 del 27 giugno 2013;

Vista la Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

Visto il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212, recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI"

Vista la legge regionale 25 novembre 2016 n.14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini” ed in particolare il Capo V “Servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne”

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 24 novembre 2017 di approvazione delle “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza”.

Visto il “Protocollo unico regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere”;

Considerata la necessità di addivenire alla definizione di specifiche Linee guida regionali in attuazione dell'art. 31 comma 4 della L.R. 25 novembre 2016 n.14 e dell'articolo 4 del Protocollo unico regionale per la realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare i principi e gli indirizzi generali delle Linee guida regionali per il contrasto della violenza, contenuti nel documento istruttorio di cui al presente atto;
2. di incaricare il Servizio “Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità. B.U.R.” di predisporre il testo base delle linee guida insieme ai servizi regionali competenti in materia sociale e sanitaria, come individuati dal Direttore della Direzione Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane, e di sottoporlo alle valutazioni ed integrazioni del Tavolo tecnico regionale;
3. di sottoporre la proposta delle Linee guida approvata dal Tavolo tecnico regionale, alla validazione da parte della Governance regionale in previsione dell'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale;

4. di indicare presuntivamente la data del 31 dicembre 2018 per il completamento dell'iter di predisposizione delle Linee guida;
5. di trasmettere il presente atto ai sottoscrittori del "Protocollo unico regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere".

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Predisposizione delle linee guida regionali in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere ex art. 31 comma 4 della L.R. 25 novembre 2016 n.14 e ex articolo 4 del Protocollo unico regionale per la realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere. Indirizzi generali.

Il fenomeno della violenza degli uomini contro le donne basata sul genere, in seguito violenza di genere, ha assunto, a livello europeo, una attenzione prioritaria per effetto dell'elevato grado di radicamento rilevato in tutti i paesi europei e in considerazione della gravità dello stesso in quanto violazione dei fondamentali diritti della persona, patologia della società con conseguenze gravi sulla vita di adulti/e, bambini e bambine nonché limitazione allo sviluppo economico delle comunità. Per effetto di tale consapevolezza sono stati approvati a livello comunitario due fondamentali atti finalizzati al contrasto del fenomeno della violenza di genere:

1. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul in quanto adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011.

Si tratta di un documento di fondamentale importanza che, condannando ogni forma di violenza sulle donne compresa la violenza domestica, e riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne, costruisce un quadro complessivo di sintesi dell'approccio e delle azioni che ogni singolo stato deve ottemperare per contrastare efficacemente e fattivamente la violenza di genere.

La Convenzione riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi; che costituisce uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini. Riconosce che i bambini sono vittime di violenza in quanto testimoni di violenza all'interno del nucleo affettivo familiare. La violenza contro la donna reca con sé infatti, automaticamente, fenomeni di violenza assistita nei confronti dei suoi/sue figli/e minori (art. 26 e 31 della Convenzione di Istanbul). Il/la bambino/a assiste, infatti, a qualsiasi forma di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica agita sulla madre, che è la figura di riferimento principale nell'infanzia. E' previsto il divieto di adozione di qualsiasi metodo alternativo di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. (art. 48 della Convenzione di Istanbul).

La Convenzione pone come obiettivo prioritario la protezione e l'assistenza delle vittime. La prevenzione e la persecuzione sono ritenute fondamentali per eliminare la violenza. Ritiene indispensabile sostenere ed assistere le organizzazioni (Associazioni) e le autorità (pubbliche) incaricate delle azioni di contrasto alla violenza, le quali sono richiamate, più volte nel testo, a prestare particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza e ai loro eventuali figli minori.

2. La Direttiva 2012/29/UE,

Si tratta di un provvedimento organico e compiuto consegnato all'attuazione dei legislatori degli Stati membri dell'Unione, che indica i contenuti sostanziali degli strumenti da mettere a disposizione della persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento penale.

Lo Stato italiano, per parte propria, ha ratificato la Convenzione di Istanbul - con l'approvazione della **legge n. 77 del 27 giugno 2013** e ha recepito con il **d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212**, recante "*Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*", appunto, la Direttiva euro che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Lo Stato italiano ha, altresì, inserito nel proprio ordinamento giuridico la **legge 15 ottobre 2013, n. 119** (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province". Il decreto, che introduce, modificando il codice penale e il codice di procedura penale, norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori oltre a misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, e che stanziava risorse per le regioni al fine di finanziare i servizi specialistici di tutela e supporto alle donne vittime di violenza, indica nelle sue premesse quanto segue:

"Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa".

Lo Stato italiano ha altresì adottato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 24 novembre 2017, dopo aver raggiunto l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza".

La Regione Umbria, da parte sua nel quadro degli impegni del settore pubblico previsti dalla Convenzione di Istanbul e dalle norme nazionali, ha approvato la **legge regionale 25 novembre 2016 n.14** "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" che al Capo V "Servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne" prevede, tra l'altro, la costituzione del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

In attuazione della legge, oltre all'approvazione dei Programmi annuali regionali di prevenzione e contrasto della violenza di genere, la Giunta regionale ha promosso la sottoscrizione di uno specifico "**Protocollo unico regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere**" a cui hanno aderito 41 sottoscrittori rappresentanti le principali autorità amministrative e giudiziarie decentrate dello Stato e delle pubbliche amministrazioni territoriali e locali oltre alle associazioni che gestiscono i servizi specialistici regionali di contrasto alla violenza di genere (centri antiviolenza e case rifugio).

Le finalità del Protocollo, nel pieno rispetto della Convenzione di Istanbul e delle normative nazionali, sono:

- dare attuazione alla legge regionale n. 14/2016 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini";

- costituire la Rete regionale e il Sistema dei Servizi di contrasto della violenza degli uomini contro le donne, ponendo i diritti della vittima al centro di tutte le misure e realizzando una collaborazione efficace tra tutti i soggetti della Rete;
- proteggere le donne da ogni forma di violenza; prevenire, contrastare, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, proteggere tutte le vittime da nuovi atti (C. Istanbul Art 18 c.1);
- proteggere e supportare le bambine e i bambini testimoni di violenza assistita (C. Istanbul Art. 26);
- perseguire una tutela abbinata delle madri maltrattate e dei loro figli minori, esposti entrambi al maltrattamento da parte del medesimo autore della violenza;
- garantire le misure destinate a tutelare i diritti a tutte le donne vittime di violenza, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulla condizione di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiata o su qualunque altra condizione (C. Istanbul Art. 4 c.3);
- contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia, la libertà e l'autodeterminazione delle donne;
- aiutare le donne ad uscire dalla spirale di violenza sensibilizzando e responsabilizzando tutti i soggetti che, a vario titolo, vengono coinvolti a cogliere adeguatamente la richiesta di aiuto e a sviluppare una forte collaborazione per offrire risposte coordinate ed integrate, prevedendo una particolare attenzione al primo contatto con la donna vittima di violenza o maltrattamento;
- assicurare che l'accoglienza delle donne che denunciano la violenza avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la donna;
- garantire alle donne, in una lingua che comprendono, un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di protezione e sostegno e le misure legali disponibili;
- promuovere iniziative volte a consentire e facilitare l'emersione del fenomeno della violenza;
- assumere iniziative per sostenere le donne nel percorso giudiziario;
- incoraggiare tutti i componenti della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza;
- adottare le misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza e di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, per prevenire nuove violenze e contrastare la trasmissione n. garantire la riservatezza delle informazioni personali e sensibili riferibili alle donne vittime di violenza e dei bambini, vittime o testimoni di violenza. Le donne devono altresì essere informate di queste garanzie, in modo chiaro, esaustivo ed in una lingua a loro comprensibile.

Per perseguire le finalità del Protocollo, i soggetti firmatari hanno assunto impegni comuni e specifici nel presupposto che solo se ciascun soggetto assume, per la propria parte, comportamenti ed atti coerenti con la Convenzione di Istanbul è possibile conseguire un effettivo contrasto della violenza di genere.

La Regione ha attivato, come prima attuazione del Protocollo, un'attività specialistica di formazione in materia di violenza di genere e di misure di contrasto alla violenza che, con la partecipazione di tutti i soggetti firmatari del Protocollo, oltre a diffondere una preparazione ed un sentire comune in materia, costituisce l'occasione di confronto tra tutti i servizi coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto della violenza, repressione dei reati, tutela delle vittime e dei loro figli minori.

Dalla legge regionale e dal Protocollo discende poi la necessità di definire specifiche Linee guida regionali di cui con il presente atto si intende definirne i principi e gli indirizzi generali a cui si devono attenere i servizi regionali interessati per la stesura delle linee guida da sottoporre agli altri soggetti

firmatari del Protocollo nei tavoli, specificatamente predisposti dalla Regione, per le verifiche ed integrazioni tecniche.

Le linee guida dovranno essere predisposte secondo i seguenti **principi ed indirizzi generali**:

1. assicurare la coerenza con la Convenzione di Istanbul e con la Direttiva 2012/29/UE;
2. costituire una risposta strutturale al fenomeno della violenza evitando approcci emergenziali;
3. definire percorsi e strumenti dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza in tutti i servizi;
4. individuare procedure di intervento operative, univoche e comuni;
5. definire un sistema di interfaccia tra i servizi (sociali, sanitari, giudiziari, specialistici);
6. assicurare la coerenza degli interventi;
7. individuare ed assicurare le risorse finanziarie necessarie a sostenere il sistema regionale di contrasto della violenza di genere;

in modo da garantire che il Sistema operi con tempestività ed assicuri:

- I. La rilevazione in tutti i servizi della violenza, dichiarata e presunta, con la presa in carico delle donne per quanto di competenza. Gli stessi servizi sono tenuti ad informare le donne dei servizi specialistici rivolti alla progettazione e sostegno del percorso di fuoriuscita dalla violenza. La rilevazione deve consentire di evidenziare tutti i soggetti coinvolti (anche minori). La rilevazione della violenza va sempre fatta, valutando la sua esclusione o presenza;
- II. La valutazione dei livelli di rischio e pregiudizio con strumenti adeguati;
- III. La predisposizione di interventi adeguati per la messa in sicurezza delle vittime adulti e minori intendendo con questo la cessazione dell'esposizione alla violenza, con particolare attenzione agli interventi in emergenza;
- IV. La valutazione dei bisogni delle vittime;
- V. L'attuazione di un percorso di accompagnamento, di riparazione e di reinserimento delle vittime;
- VI. L'esclusione della vittimizzazione secondaria, attraverso la corretta applicazione dei precedenti punti da I a V.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'approvazione di un atto:

- 1-di approvare i principi e gli indirizzi generali delle Linee guida regionali per il contrasto della violenza contenuti nel documento istruttorio di cui al presente atto;
- 2-di incaricare il Servizio "Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità. B.U.R." di predisporre il testo base delle linee guida insieme ai servizi regionali competenti in materia sociale e sanitaria, come individuati dal Direttore della Direzione Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane, e di sottoporlo alle valutazioni ed integrazioni del Tavolo tecnico regionale;
- 3-di sottoporre la proposta delle Linee guida approvata dal Tavolo tecnico regionale, alla validazione da parte della Governance regionale in previsione dell'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale;
- 4-di indicare presuntivamente la data del 31 dicembre 2018 per il completamento dell'iter di predisposizione delle Linee guida;
- 5-di trasmettere il presente atto ai sottoscrittori del "Protocollo unico regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 31/05/2018

Il responsabile del procedimento
- Stefano Strona

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 31/05/2018

Il dirigente del Servizio
Affari generali della Presidenza, politiche di
genere e delle pari opportunità. B.U.R.

- Stefano Strona

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 01/06/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Lucio Caporizzi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/06/2018

Presidente Catuscia Marini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
